

**Interrogazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca una sola interrogazione, quella degli onorevoli Salvi, Geremicca ed Ercole, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere quali provvedimenti intenda prendere per compensare le Università, il cui bilancio fu consolidato nell'applicazione dell'autonomia, in base al provento medio delle tasse scolastiche desunto dalle cifre medie della popolazione studentesca, della forte perdita che hanno subita per l'esonero dalle tasse concesso ai figli di famiglia numerosa, perdita che è specialmente sensibile nelle Università del Mezzogiorno ».

L'onorevole interrogante mi ha dichiarato di rinunciare allo svolgimento della sua interrogazione, e di riservarsi di parlare sopra uno dei capitoli del bilancio della pubblica istruzione.

Non essendovi altre interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi, procediamo nello svolgimento di esso.

**Approvazione del disegno di legge: Cessione della sovvenzione di esercizio delle ferrovie secondarie della Sardegna.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cessione della sovvenzione di esercizio delle ferrovie secondarie delle Sardegna.

Se ne dia lettura.

MORELLI GIUSEPPE, *segretario, legge.*  
(V. Stampato n. 1-A.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

## ART. 1.

Il Governo è autorizzato a permettere la cessione, con vincolo definitivo in favore del cessionario, della quota chilometrica di sovvenzione ordinaria di esercizio per la rete secondaria delle ferrovie sarde, entro i limiti necessari per coprire il fabbisogno dello acquisto di nuovo materiale occorrente per la istituzione di una terza coppia di treni sul tronco Macomer-Nuoro.

(È approvato).

## ART. 2.

Il riconoscimento della cessione, da parte dell'Amministrazione governativa, avrà luogo in rapporto alle spese effettivamente erogate dalla Società per l'acquisto del detto materiale, con le stesse norme seguite per il rilascio dei certificati di liquidazione della sovvenzione afferente i lavori di costruzione delle ferrovie concesse alla industria privata.

(È approvato).

## ART. 3.

Alla fine della concessione per qualunque causa essa avvenga, il nuovo materiale rotabile così acquistato dalla Società o quello che gli fosse sostituito in prosieguo di tempo, rimarrà senz'altro di proprietà dello Stato per quella parte corrispondente in valore all'importo delle quote di sovvenzione che risultino pagate ed eventualmente ancora dovute al cessionario, e che lo Stato medesimo, se non fosse intervenuta la cessione, non avrebbe dovuto corrispondere per qualsiasi motivo alla Società concessionaria.

Con decreto dei ministri delle comunicazioni e delle finanze verranno stabilite, all'atto del riconoscimento della cessione del sussidio governativo, le modalità per la scelta e per la valutazione del materiale da attribuirsi, come sopra, in proprietà dello Stato.

(È approvato).

## ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2872, che approva la Convenzione suppletiva alla Convenzione 29 agosto 1923, tra il Governo italiano e la « Società Italo-Radio », Società Italiana per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2872, che approva la Conven-